



TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO

Seconda Sezione Civile

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2617/2024

Oggi 30 settembre 2025, alle ore 10 , innanzi al dott. Daniela Oliva, sono comparsi:

L'avvocato *Controparte_1* per *Controparte_2* e *Controparte_3* il quale si riporta ai propri scritti e in particolare alla eccezione relativa alla clausola compromissoria e chiede accoglimento della eccezione con condanna alla spese

L'avvocato Giuseppe D'Amato per *Controparte_4* il quale si riporta ai propri scritti difensivi e chiede accoglimento delle conclusioni rassegnate con vittoria di spese come da nota spese allegata agli atti e chiede che la causa venga decisa

L'avvocato Ernesto Russomando quale nuovo difensore di *Controparte_5* il quale si riporta alla memoria di costituzione ed aderisce alla eccezione di competenza arbitrale e chiede pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese

L'avvocato *Controparte_1* e l'avvocato Giuseppe D'Amato si oppongono alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo e chiedono condanna alle spese in virtù della principio della soccombenza virtuale

Il Giudice

Da lettura della sentenza come da provvedimento che segue

Il Giudice
dott. Daniela Oliva



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda - Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 2617 - 2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente

TRA

Controparte_3, nata a Roma il 31.10.1939, residente in Salerno in Viale Delle Rose n.1, CF: *C.F._1*, e *Controparte_2* nata a Salerno il 18.08.1971, residente in Salerno al Viale Delle Colline n. 20, c.f. *C.F._2* entrambe rapp.te e difese congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Marida Nicodemo e *Controparte_1*, presso i quali elett.te domiciliario, in Salerno, alla Via G. De Caro n.6, giusta procura alle liti in atti.

- Opponente

Controparte_4 rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe d'Amato, presso il quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via G. Napodano n. 10, in virtù di procura in atti.

- Opponente

CONTRO

Controparte_5, nato a Salerno il 06/11/1963 ed ivi residente al Viale Delle Rose n. 2, C.F.: *CodiceFiscale_3*, rappresentato dall'Avv. Ernesto Russomando

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, le signore *Controparte_3*, [...] *CP_2* e *Controparte_4* proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 246/2024, notificato in data 15.03.2024, con il quale il Tribunale di Salerno, su ricorso del sig. *Controparte_5*, ingiungeva loro il pagamento della somma complessiva di € 830.964,29 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria.

In particolare, il decreto ingiuntivo *de quo* si fondava su lettera d’incarico professionale conferito dal *de cuius* *Persona_1* al ricorrente, in data 12.03.1992, per la redazione della contabilità e del bilancio di esercizio, nonché per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi, sia civili che fiscali (come da lettera d’incarico professionale) ed esclusivamente in favore dello Studio Commerciale *CP_2*, di cui il defunto *Per_1* [...] era titolare, con accollo del pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali.

Con la spiegata opposizione, *Controparte_3*, *Controparte_2* e *CP_4* deducevano l’illegittimità e l’infondatezza dell’emesso decreto ingiuntivo.

Anzitutto le opposenti eccepivano *l’exceptio compromissi*, facendo rilevare che nella lettera di incarico professionale, posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, fosse inserita una clausola compromissoria che prevedeva, preventivamente ad un’eventuale azione in giudizio, la devoluzione alla composizione arbitrale di ogni controversia relativa al contratto. Eccepivano, poi, il loro difetto di legittimazione passiva chiedendo l’estromissione dal giudizio. Nello specifico, *Controparte_2* e *Controparte_4* chiedevano l’estromissione dal giudizio per aver rinunciato all’eredità del sig. *Per_1* [...] la sig.ra *CP_3*, da parte sua, affermava la propria carenza di legittimazione passiva in forza di accordo in sede di mediazione intercorsa tra il Sig. *Controparte_5* e, appunto, l’opponente stessa. Faceva rilevare l’opponente che nel verbale della mediazione del 25.01.2017, omologata dal Tribunale di Salerno, R.V.G.778/2018, avente ad oggetto la “Regolamentazione delle quote societarie e delle proprietà immobiliari” del *de cuius* *Persona_1* le parti concordavano, altresì, che il sig. *CP_5* si assumeva

l'impegno di farsi carico e saldare tutti i debiti legati alla successione del defunto *Per_1* inclusi quelli non esplicitamente indicati nel prospetto da lui redatto. In questo modo la Sig.ra *CP_3* veniva, perciò, completamente sollevata da qualsiasi responsabilità, richiesta o pregiudizio, presente o futuro, da parte di creditori o terzi, in relazione alla successione e al presente accordo. Le opposenti rimarcavano, inoltre, la circostanza che lo "Studio Di Maio" era stato rilevato e/o continuato dal signor *Controparte_5* che, pertanto, ne aveva acquisito integralmente anche gli eventuali ed ipotetici debiti.

Per detti motivi le medesime rassegnavano le seguenti conclusioni: - Accogliere l'*exceptio compromissi* e, di conseguenza, revocare l'opposto decreto, con vittoria di spese e competenze di giudizio; -- In via gradata, accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva delle opposenti e, di conseguenza, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di giudizio; - In via sempre più gradata e subordinata, dichiarare l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria e revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di causa.

In data 18 giugno 2024 si costituiva in giudizio *Controparte_5* il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendo: - che la clausola compromissoria, inserita nel contratto di incarico professionale, riguardava soltanto controversie relative alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione della lettera di incarico ed invece egli avrebbe agito per ottenere "*il pagamento delle sue spettanze professionali*" con conseguente applicazione dell'art. 2229 c.c. ex art. 7 della scrittura privata di cui è causa; - che in occasione della mediazione del 25.01.2017 la sig.ra *CP_3* ed il sig. *Controparte_5* ponderavano le modalità di protezione e gestione della massa ereditaria e procedevano ai dovuti conteggi, che, però, non tenevano conto della situazione debitoria della massa ereditaria nei confronti anche dell'odierno opposto; - che egli era, quindi, creditore delle opposenti, quali coeredi del defunto, dell'importo complessivo di € 830.964,29; - di aver sempre ed ininterrottamente prestato la propria attività professionale in favore dello studio del genitore; - che il *de cuius* si impegnava formalmente con il figlio a versare personalmente alla *Parte_1* mediante addebito sul suo conto corrente, i

contributi dallo stesso dovuti; - che non sarebbe maturata la prescrizione perché, malgrado la descritta attività dell'odierno opposto fosse iniziata nell'anno 1992, la stessa era ancora in corso e non poteva dirsi prescritto il diritto di credito rispetto alle competenze professionali. Concludendo chiedeva: - in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 246/2024, emesso dal Tribunale di Salerno in data 10/02/2024; - sempre in via preliminare, disporre la riunione al presente giudizio, iscritto in data 09/04/2024, dei giudizi n. 2645/2024 e n. 2806/2024 - nel merito, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 246/2024 in quanto inammissibile ed infondata e quindi confermare il decreto ingiuntivo n. 246/2024; il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.

All'udienza del 38.10.2024 il G.I. disponeva la riunione dei fascicoli aventi numero di RG 2645/24 e 2806/24.

Con provvedimento del 16 gennaio 2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della *exceptio compromissi* sollevata da parte opponente, fissava ex art. 281 sexies c.p.c. per la discussione orale della causa e per la pronuncia della sentenza, l'udienza del 30.9.25, con termine per note sino a 10 giorni prima.

Il 25.02.2025 l'opposto revocava il mandato all'avv. Senatore; tuttavia, non provvedeva a costituirsi nuovo difensore prima dell'udienza del 30.09.2025; né venivano prodotte le conclusionali di parte.

MOTIVI DI DIRITTO

L'eccezione di incompetenza, come sollevata dall'opponente, è fondata e merita accoglimento.

Va innanzitutto precisato che l'art. 6 nella lettera d'incarico professionale del 12 marzo 1992, posta a fondamento degli opposti decreti, ha valore di clausola compromissoria, prevedendo testualmente: *“Le parti convengono che prima di adire la Magistratura ordinaria, ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione e*

degli atti che ne costituiscono conseguenza anche se non diretta, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta alla composizione arbitrale...”

La clausola compromissoria è regolata nel nostro ordinamento dall'art. 808 c.p.c., il quale norma la possibilità, per le parti, nel contratto che stipulano o in un altro atto separato, di stabilire che le controversie nascenti dal medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione di arbitrato.

Orbene, detta questione risulta preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra difesa articolata nel presente giudizio (cfr. Cass. 2014 n. 12002 - Tribunale di Salerno, sent. nn. 2005/2025 e 5669/2024).) ed è ulteriormente rafforzata dal costante orientamento giurisprudenziale secondo cui *“Se è vero che il giudice ordinario è sempre competente a emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo i casi.”* (Cass. 24 settembre 2021, n. 25939; Tribunale Bergamo, sez. I, 31/10/2022, n. 2369; Tribunale Civitavecchia, sez. I, 12/04/2022)..

La Giurisprudenza di riferimento attuale si pronuncia nel senso che, nel caso di incompetenza del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, debba dichiarare sia l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto, sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e revocare quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice/arbitro competente (*ex multis* sul punto: Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720;).

La fissazione di un termine per la riassunzione della causa davanti all'organo competente (giudice o arbitro) garantisce, infatti, la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria. Questo principio, volto a tutelare il diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, assicura che un errore nella scelta del giudice — sia esso ordinario o arbitro — non comporti conseguenze pregiudizievoli per la parte interessata. La Corte Costituzionale lo ha precisato dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 819-ter, comma 2 c.p.c., nella parte in cui non consente l'applicazione dell'art. 50 c.p.c. ai rapporti tra processo ordinario e arbitrato (sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2013).

Inoltre, è ormai pacifico che la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongano la pronuncia di una sentenza; infatti, la Cassazione, spiega che *“la previsione della forma terminativa dell'ordinanza, di cui al novellato art. 279 cod. proc. civ., non si applica nel caso di specie, perché il provvedimento con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell'autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto”* (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594; Cassazione civile, sez. I, 26/01/2016, n. 1372).

Va, pertanto, dichiarata l'incompetenza dell'adito Tribunale, in relazione a tutte le domande proposte dalle parti in questo giudizio, in favore degli arbitri, ai sensi del disposto dell'art. 819 *ter* c.p.c., alla stregua del quale costituisce una questione di competenza e non più di merito stabilire se la controversia sia devoluta alla cognizione del giudice ordinario od a quella arbitrale (rituale od irritale), avendo il secondo inciso di detta norma *“trasformato la questione della sussistenza della competenza arbitrale da questione di merito, afferente alla proponibilità della domanda e non di competenza in senso tecnico, qual era secondo il diritto vivente sancito dalle Sezioni Unite, in una vera e propria questione di competenza in senso tecnico, sia pure con riferimento alla sola decisione di essa da parte del Giudice ordinario, tanto nel senso dell'affermazione che nel*

senso della negazione della competenza arbitrale” (Cass., Sez. III, 29/08/2008, n. 21926), con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Per tali ragioni, l’opposizione è fondata e va accolta rispetto all’*exceptio compromissi* articolata dall’opponente, impregiudicata ogni altra valutazione nel merito e, per l’effetto, il decreto ingiuntivo va revocato.

Le spese di lite seguono la soccombenza, considerato che, come la Suprema Corte ha avuto modo anche di recente di chiarire, *“non ricorre alcuna delle ipotesi che legittima la pronuncia di compensazione integrale o parziale delle spese processuali per soccombenza reciproca; al contrario, posto che il decreto ingiuntivo, a seguito dell’opposizione e per le ragioni fatte valere dall’opponente, quali che fossero: di merito o di rito, è stato revocato, la parte vittoriosa risulta essere la parte opponente”* (Cassazione civile sez. VI, 01/04/2019 n. 9035);

Le medesime sono liquidate in misura pari ai valori minimi per ogni fase, in considerazione del fatto che la causa non è stata esaminata nel merito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:

1. Dichiara l’incompetenza del giudice adito in favore degli arbitri, al cui giudizio rimette la controversia;
2. Revoca i D.I. n. 246/2024 emesso dal Tribunale di Salerno in data 10.02.2024
3. Condanna l’opposto al rimborso in favore della opponente Controparte_4 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.700,00 (millesettecento) a titolo di compensi professionali, oltre accessori come per legge, con attribuzione in favore dell’avvocato antistatario Giuseppe D’Amato;
4. Condanna l’opposto al rimborso in favore delle opponenti Controparte_3 e [...] Controparte_2 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.151,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Salerno 30 set. 25

Il Giudice
dott. Daniela Oliva